

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Tampere-Pirkkala, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾. Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 31 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 7 novembre 2008 — Ryanair/Commissione**(Causa T-509/08)**

(2009/C 32/85)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 20 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 26 settembre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;
- in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 26 settembre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 20 giugno 2008;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

- disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la sua domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Bratislava, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾. Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 26 settembre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan**(Causa T-511/08)**

(2009/C 32/86)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Unity OSG FZE (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Bryant e J. McEwen)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL Afghanistan»)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL Afghanistan») di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di un contratto per la prestazione di servizi di vigilanza e di stretta protezione in Afghanistan e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, quale è stata comunicata alla ricorrente con lettera 23 novembre 2008;
- condannare i convenuti alle spese, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il 19 dicembre 2007, la ricorrente ha stipulato un contratto con la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan⁽¹⁾ («EUPOL Afghanistan») per la prestazione di servizi di sicurezza. Nel settembre del 2008, la EUPOL Afghanistan ha emanato un bando di gara riguardante la fornitura di servizi di vigilanza e di stretta protezione, pubblicato⁽²⁾ sul sito web della Commissione europea nell'ambito del programma «EuropeAid» e in conformità delle disposizioni del titolo V, capo I, del regolamento finanziario n. 1605/2002⁽³⁾ («il regolamento finanziario») e delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario contenute nel regolamento della Commissione n. 2342/2002⁽⁴⁾.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della EUPOL Afghanistan 23 novembre 2008, con la quale la ricorrente è stata informata che la sua offerta non era stata accolta e che l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla Armor Group per i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti hanno violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che le condizioni applicabili ai contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante la procedura d'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99 del regolamento finanziario e degli artt. 120, n. 2, lett. d), e 148 delle norme di attuazione, sono state violate.

In terzo luogo, la ricorrente considera che l'obbligo di pubblicizzare una gara d'appalto innanzitutto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima di essere resa nota altrove, in base all'art. 121 delle norme di attuazione, è stato violato. Secondo la ricorrente tale requisito è stato violato, in quanto la gara d'appalto è stata pubblicizzata prima sul sito web di EuropeAid anziché sulla *Gazzetta ufficiale*.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che l'obbligo di rispettare i termini minimi, secondo la procedura ristretta accelerata di cui all'art. 142, n. 1, del regolamento finanziario, è stato violato.

In quinto luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti non hanno rispettato il requisito previsto dall'art. 158, lett. a), delle norme di attuazione, per un periodo sospensivo intercorrente tra la decisione sull'aggiudicazione dell'appalto e la firma del contratto. Inoltre, la ricorrente osserva che i convenuti non hanno fornito una motivazione sufficiente, conformemente all'art. 253 CE.

⁽¹⁾ Istituita il 30 maggio 2007, ai sensi dell'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio (GU 2007, L 139, pag. 33).

⁽²⁾ Il bando è stato pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* 7 ottobre 2008, 2008/S 194-255613.

⁽³⁾ GU 2002, L 248, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 2002, L 357, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 novembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Causa T-522/08)

(2009/C 32/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bercovitz Álvarez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mary Quant Ltd (Birmingham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare i punti 1 e 3 della decisione impugnata e sostituire quest'ultima con altra decisione in cui si consenta la registrazione del marchio comunitario n. 3.291.234 per tutti i prodotti richiesti appartenenti alla classe 3 della Nomenclatura (ivi inclusi «saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli») e condannare la MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd. alle spese del procedimento di opposizione, e
- condannare il convenuto e ogni altro interveniente alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che riproduce un fiore rosa con centro giallo, su sfondo verde chiaro recante la dicitura AGATHA RUIZ DE LA PRADA (domanda di registrazione n. 3.291.234), per prodotti appartenenti alle classi 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo che riproduce un fiore nero, con centro dello stesso colore delimitato da un cerchio bianco: marchi britannici, per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 e 26, e marchio comunitario per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 e 26.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.